



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 25/02/2021

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, C. 2, DEL T.U.E.L. (D.M. 10.11.2020)

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione * e in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Sindaco	X	
SANTIA' Simona	Assessore	X	
FIORENZA Franca	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 25/02/2021

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, C. 2, DEL T.U.E.L. (D.M. 10.11.2020)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

LA GIUNTA COMUNALE

OSSERVATO CHE:

Il D.M. 10 novembre 2020, relativo alle modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale, che ha sostituito il Dm 11 novembre 2019, ha introdotto con l'allegato A nuovi adempimenti per i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, che intendono esercitare la facoltà, concessa ormai a regime, di non tenere la contabilità economico patrimoniale (articolo 232, comma 2, Tuel) e/o di non redigere il bilancio consolidato (articolo 233-bis, comma 3, Tuel).

Nello specifico questi enti, per non essere considerati inadempienti, devono inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) la delibera con la quale hanno deciso di esercitare la facoltà. Da tener presente che la delibera deve indicare chiaramente l'esercizio di validità a decorrere da quello 2020.

Dallo stesso esercizio, poi, con l'invio della delibera di scelta di non tenere la contabilità economica, questi enti sono considerati anche non tenuti all'invio del bilancio consolidato. Il sistema Bdap riconosce in automatico questa circostanza, dal momento che la mancanza della contabilità economica rende impossibile redigere il bilancio consolidato.

Per gli anni successivi, se non si modifica il requisito riferito alla popolazione, questi enti non dovranno inviare ulteriori delibere. In pratica continueranno a essere considerati non tenuti fino all'esercizio nel quale invieranno una nuova delibera per comunicare che intendono tenere la contabilità economico patrimoniale e, da quello stesso esercizio, saranno tenuti anche alla redazione e all'invio del bilancio consolidato.

I Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, che invece hanno deciso di tenere la contabilità economico patrimoniale, se intendono esercitare la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, per non essere considerati inadempienti sono obbligati a inviare alla Bdap la relativa delibera, specificando l'esercizio di validità a partire da quello 2020.

Infine, gli enti che non redigono il bilancio consolidato per mancanza di soggetti da consolidare (condizioni previste dal punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato), per evitare di essere considerati inadempienti con le previste conseguenze, devono inviare alla Bdap la delibera con la quale dichiarano di non essere tenuti a redigere il bilancio consolidato, indicando l'esercizio di validità.

Questa delibera deve essere inviata con cadenza annuale, dovendosi ogni anno verificare le condizioni di perimetro di consolidamento senza alcun soggetto.

CONSIDERATO che il Comune di Maglione ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti ed intende avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, c.2, Tuel e, di conseguenza, di non redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, c.3, Tuel;

PRESO ATTO dei pareri resi;

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente,

D E L I B E R A

1. Di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, c.2, Tuel e, di conseguenza, di non redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, c.3, Tuel;
2. Di dare atto che detta facoltà viene esercitata a decorrere dall'esercizio finanziario 2020;
3. Di inviare la presente deliberazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
4. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 23 MAR 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 23 MAR 2021 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23 MAR 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

☒ (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 23 MAR 2021



Il Segretario Comunale

Carlino